

# REPUBBLICA FRANCESE

---

Ministero dell'Economia, delle finanze  
e della sovranità industriale e digitale

---

## **Ordinanza del XX YY 2024 relativa all'informazione ai consumatori sul prezzo dei prodotti che hanno subito una variazione quantitativa al ribasso**

Numero NOR:

**Categorie di persone interessate:** Distributori nel settore della distribuzione prevalentemente alimentare per negozi con oltre 400 mq di superficie.

**Oggetto:** Informare i consumatori all'interno dei negozi sui prezzi dei prodotti di consumo in quantità costante che hanno subito una variazione al ribasso del peso o del volume.

**Entrata in vigore:** Il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese

**Comunicazione:** Oltre alle informazioni legali sui prezzi in vigore, il presente decreto prevede, per i beni di consumo confezionati a quantità nominale costante che hanno subito una variazione di peso o di volume al ribasso, l'obbligo specifico per i principali operatori del settore della distribuzione alimentare al dettaglio di informare i consumatori indicando la diminuzione della quantità venduta e la variazione al rialzo del prezzo unitario del prodotto. In pratica, quindi, i prodotti alimentari e non alimentari sono commercializzati in quantità costante (peso, volume). Sono esclusi i prodotti alimentari confezionati di quantità variabile e quelli non confezionati (sfusi).

L'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo L. 112-1 del codice del consumo, è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 3 000 euro per le persone fisiche e 15 000 euro per le persone giuridiche. Inoltre, i funzionari della Direzione generale per la concorrenza, il consumo e il controllo delle frodi possono utilizzare i poteri di polizia amministrativa (ingiunzione) concessi loro dall'articolo L. 521-1 del codice dei consumatori per far cessare tali violazioni. Inoltre, tali decisioni possono essere oggetto di una misura pubblicitaria a spese del professionista, ai sensi dell'articolo L. 521-2 del codice.

**Riferimenti:** La presente ordinanza è adottata ai sensi dell'articolo L. 112-1 del codice dei consumatori.

Questa ordinanza è disponibile sul sito web di Légifrance (<http://www.legifrance.gouv.fr>).

**Il ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale e il ministro delegato del ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale, responsabile per le PMI, il commercio, l'artigianato e il turismo,**

vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in particolare l'articolo 1;

visto il codice dei consumatori, in particolare l'articolo L. 112-1;

vista l'ordinanza del 16 novembre 1999 relativa alla pubblicità ai consumatori dei prezzi unitari di taluni prodotti confezionati

vista la notifica n. .../.../F indirizzata alla Commissione europea in data (data) [e la risposta di quest'ultima in data (data)]

previa consultazione del Consiglio nazionale per gli affari dei consumatori,

**con la presente ordinano quanto segue:**

### **Articolo 1**

I. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese o ai gruppi di persone fisiche o giuridiche che operano nel settore della distribuzione di beni di consumo ai sensi dell'articolo L. 441-4 del codice del commercio e che gestiscono, direttamente o indirettamente, un negozio con una superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati.

II. Quando mettono in vendita un prodotto di consumo confezionato in quantità nominale costante, la cui quantità è stata ridotta e ciò comporta un aumento del prezzo unitario, i distributori di cui al punto I indicheranno, oltre alle informazioni legali sui prezzi in vigore, direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta attaccata o posta in prossimità di tale prodotto in modo visibile, leggibile e con la stessa dimensione dei caratteri utilizzati per indicare il prezzo unitario del prodotto, quanto segue, escludendo ogni altra possibile formulazione:

*"Per questo prodotto, la quantità venduta è passata da X a Y e il prezzo per (specificare l'unità di misura interessata) è aumentato del... % o di EUR..."*

I valori X e Y devono essere indicati, a seconda dei casi, in peso o in volume. L'unità di misura è indicata ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della citata ordinanza del 16 novembre 1999.

III. L'obbligo di informazione di cui al punto II si applica per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui il prodotto è messo in vendita nella sua quantità ridotta.

### **Articolo 2**

La presente ordinanza entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

### **Articolo 3**

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.

Il ministro dell'Economia, delle Finanze  
e della Sovranità industriale e digitale

Bruno LE MAIRE

Il ministro delegato al ministro dell'Economia, delle  
Finanze e della Sovranità industriale e digitale,  
responsabile per le PMI, il commercio, l'artigianato e  
il turismo

Olivia GRÉGOIRE



